

## Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio convivente: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 1 giorno

## Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni per la fine di una settimana civile.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 2 settimane per la fine di una settimana civile
- dal 2° al 6° anno di servizio (incluso): 1 mese per la fine di un mese civile
- dal 7° anno di servizio: 2 mesi per la fine di un mese civile
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi per la fine di un mese civile

## Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,125% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- Pensionamento anticipato: 0,9% del salario AVS
- Contributo professionale: 1% del salario AVS
- LPP: in base a età e salario

## Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale




Il Sindacato.

# Pittura

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

**1° aprile 2018**



## I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

<b>Bellinzona</b>	sindacato	viale Stazione 33	<b>091 821 10 40</b>
<b>Bellinzona</b>	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	<b>091 835 50 45</b>
<b>Biasca</b>	sindacato + CD	via Giovannini 2	<b>091 862 12 44</b>
<b>Chiasso</b>	cassa disoccupazione	via Bossi 12	<b>091 682 92 02</b>
<b>Locarno</b>	sindacato	via della Posta 8	<b>091 735 35 80</b>
<b>Locarno</b>	cassa disoccupazione	via della Posta 8	<b>091 756 20 20</b>
<b>Lugano</b>	segretariato regionale	via Canonica 3	<b>091 910 50 70</b>
<b>Manno</b>	sindacato	via Vedeggio 1	<b>091 611 17 11</b>
<b>Massagno</b>	cassa disoccupazione	via Genzana 2	<b>091 961 83 83</b>
<b>Mendrisio</b>	sindacato	via al Gas 8	<b>091 640 64 30</b>

## CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

## ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



## Salari minimi dal 1° aprile 2018

Qualifica	Mensile	Annuale
<b>Capi operai</b>	CHF 5'511.00	CHF 71'643.00
<b>Lavoratori qualificati con certificato di capacità</b>	CHF 4'818.00	CHF 62'634.00
<b>Lavoratori qualificati senza certificato di capacità</b>	CHF 4'434.00	CHF 57'642.00
<b>Lavoratori ausiliari</b>	CHF 4'246.00	CHF 55'198.00
Per i lavoratori ausiliari, trascorsi 24 mesi di attività con questa qualifica, avviene la promozione nella categoria Lavoratori qualificati senza certificato di capacità		
<b>Lavoratori estranei al ramo</b>	CHF 3'964.00	CHF 51'532.00
Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale), trascorsi 24 mesi di attività con questa qualifica, avviene la promozione nella categoria Lavoratori ausiliari.		
<b>Giovani lavoratori AFC</b>		
■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'118.00	
■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'353.00	
■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'617.00	
<b>APPRENDISTI AFC</b>		
■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 870.00
■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 1'040.00
■ Nel 3° anno di tirocinio		CHF 1'585.00

- L'apprendista, che ha concluso il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario di CHF 1'7550.00 mensili.
- L'apprendista, che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario minimo di CHF 2'895.00 al mese, se non va a scuola e/o frequenta i corsi di introduzione, rispettivamente di CHF 2'090.00 al mese, se va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione.

### Aumenti salariali 2018

Dal 1° aprile 2018 i salari di tutti i dipendenti assoggettati al CCL devono essere aumentati di **CHF 26.00 al mese**.

### Vacanze

- 22 giorni, per i lavoratori di età compresa tra i 20 e i 50 anni compiuti
- 27 giorni, per i lavoratori fino al 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età

### Orario di lavoro settimanale

La durata settimanale media del lavoro è di 40 ore ripartita su 5 giorni.

### Tredicesima mensilità

Alla fine di ogni anno civile tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) hanno diritto alla tredicesima mensilità. Il diritto alla tredicesima mensilità sussiste dal secondo mese di attività.

### Coefficiente

Resta invariato rispetto al precedente (2'262).

### Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

### Indennità di trasferta

- CHF 17.00 al giorno per il pranzo, oltre 12 km dalla sede della ditta
- CHF 0.70/km per l'uso dell'autovettura
- CHF 0.45/km per l'uso della motocicletta
- CHF 0.15/km per l'uso del ciclomotore

### Festivi infrasettimanali

Tutti i lavoratori hanno diritto a 9 giorni festivi retribuiti all'anno. Per i lavoratori pagati a ore l'indennità è del 3.9% sul guadagno orario di base.

### Tute da lavoro

I lavoratori, il cui rapporto di lavoro è durato più di 1 anno, ricevono gratuitamente dal datore di lavoro, ogni anno, 2 tute da lavoro.

### Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

### Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 1° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di differimento di copertura (massimo 14 giorni), la differenza di premio è ripartita nella misura del 60% a favore del datore di lavoro e del 40% a favore del lavoratore.

### Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 1° giorno di infortunio. Il datore di lavoro assicura la parte di salario non coperta dalle indennità della Suva; il premio per il 10% del differenziale di salario è a carico del lavoratore.

### Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.